

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 02374/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2374 del 2026, proposto da

Angelica Augusta Colosimo, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristiano Pellegrini Quarantotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Universita' degli Studi di Milano Bicocca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

CINECA - Consorzio Interuniversitario, in persona del legale rappresentante pro tempore non costituito in giudizio;

nei confronti

Christian Biella, Francesca Orio, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

A) del provvedimento di non ammissione di parte ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia, per l'a.a. 2025/2026, presso l'Università indicata in epigrafe

o, comunque, presso quelle successivamente indicate secondo la procedura di partecipazione alla selezione concorsuale di cui al c.d. “semestre filtro” (o “semestre aperto”), indetta giusti D.M. n. 418 del 30.5.2025, D.M. n. 431 del 20.6.2025, D.M. n. 454 del 16.7.2025, D.M. n. 1115 del 22.12.2025 e relativi Allegati, nonché successive rispettive modifiche e/o integrazioni; il tutto previa declaratoria del diritto di parte ricorrente ad iscriversi al suddetto corso;

B) della graduatoria nazionale di merito nominativa pubblicata il giorno 8 gennaio 2026 (doc. n. 1), nonché dei relativi successivi scorrimenti e/o ulteriori avvisi (doc. n. 2), nella parte in cui non vede collocata parte ricorrente in posizione utile alla iscrizione/immatricolazione ed all’accesso al secondo semestre del corso di laurea in medicina e chirurgia e/o, comunque, nella parte in cui non prevede l’inclusione e l’accesso della stessa parte ricorrente alla graduatoria medesima, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati;

C) del materiale delle prove di esame di parte ricorrente, pubblicato nella pagina personale dell’area riservata del sito University (<https://semestre-aperto.university.mur.gov.it/>), del risultato conseguito in termini di punteggio, nonché del materiale delle prove non pubblicato nella predetta area riservata e/o non reso conoscibile;

D) di tutti gli atti ed i verbali di correzione delle prove di parte ricorrente, redatti e formati dall’Università, dalla Commissione di esame di Università incaricata della correzione delle prove, dal Cineca, dal Ministero e/o, comunque, dagli Enti all’uopo preposti;

E) del Decreto Ministeriale n. 418 del 30.05.2025, “Decreto ministeriale recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025 2026” e dei relativi Allegati (doc. n. 3), successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

F) del Decreto Ministeriale n. 431 del 20.06.2025, “Contributo forfettario e termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria a.a. 2025-2026” e dei relativi Allegati (doc. n. 4), successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

G) del Decreto Ministeriale n. 454 del 16.07.2025, “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” e dei relativi Allegati (doc. n. 5), successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

H) del Decreto Ministeriale n. 600 del 07.08.2025, “Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM 46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi 2 UE e dei Paesi non UE” e dei relativi Allegati (doc. n. 6), successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

I) del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22.12.2025, pubblicato in data 23.12.2025, “Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26” e dei relativi Allegati (doc. n. 7), successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

J) del decreto-bando, emanato dal Rettore dell’Università indicata in epigrafe, con il quale è stato attivato il corso di laurea in medicina e chirurgia, per l’anno accademico 2025/2026, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamato e/o menzionato ovvero delle pregresse relative delibere, ancorchè non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti;

K) delle modalità di espletamento delle attività formative del semestre filtro (1°

settembre/30 novembre 2025) presso le Università, degli atti e provvedimenti di organizzazione a tale riguardo da parte degli Atenei;

L) delle Linee Guida per gli esami del semestre aperto pubblicate nel sito University (doc. n. 8) e delle modalità di espletamento degli stessi nelle sessioni del 20.11.2025 e del 10.12.2025;

M) degli atti, non resi noti e/o conoscibili, con i quali sono state nominate le due commissioni di esperti, incaricate una di predisporre i Syllabus relativi ai programmi degli insegnamenti oggetto di prove di esame, l'altra di definire le prove medesime, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;

N) di tutti gli atti ed i verbali dei lavori relativi alla predisposizione e/o validazione dei quesiti delle prove suindicate, nonché, ove occorra, di quelli relativi alla neutralizzazione e/o modifiche delle risposte di alcuni quesiti; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;

O) dei quesiti somministrati, dei verbali e degli atti relativi all'espletamento delle prove di esame presso i diversi Atenei, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorchè non conosciuti, relativi allo svolgimento delle suddette prove;

P) degli atti e verbali di nomina delle Commissioni di esame delle Università incaricate della correzione delle prove e ai sensi del comma 5 e del comma 18 dell'Allegato 2 del D.M. n. 418 del 30.5.2025;

Q) delle operazioni di correzione delle prove di parte ricorrente (e dei candidati in generale) della relativa valutazione espletata da parte della Commissione di esame di Università, dal Cineca, dal Ministero e/o, comunque, dagli Enti all'uopo preposti, in relazione, per ciascuna domanda, alla risposta fornita ed al relativo giudizio valutativo (risposta esatta, errata od omessa) ed al conseguente punteggio attribuito per ciascuna risposta data; ancorchè non conoscibili;

R) delle risposte e delle soluzioni ufficiali ministeriali per ciascuna prova di esame

di chimica, fisica e biologia, sia per l'appello del 20.11.2025 che per quello del 10.12.2025; ancorchè non conoscibili;

S) in relazione alle domande n. 10 e n. 28 della prova di fisica dell'appello del 10.12.2025, rivelatesi errate, della eventuale mancata attribuzione di punteggio pari alla risposta esatta; della omessa rettifica, rivalutazione e/o neutralizzazione di altri quesiti errati e/o ambigui e/o fuorvianti;

T) del silenzio diniego opposto alla istanza di accesso agli atti, ritualmente formulata da parte ricorrente il 8.1.2026, in merito alla documentazione delle proprie prove ed alle valutazioni e correzioni di esse (doc. n. 9); nonché del diniego anche parziale alla predetta istanza opposto dall'Università in epigrafe con la nota di riscontro del 5.2.2026 (doc. n. 9 bis); nonché del diniego alla predetta istanza opposto dal M.U.R. con la nota di riscontro del 17.2.2026 (doc. n. 9 ter);

U) della rilevazione relativa al fabbisogno professionale di medico chirurgo e di odontoiatra per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6 ter del D.L.gs. n. 502/1992; dell'Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano Rep. atti n. 125/CSR del 30 luglio 2025 (doc. n. 10); nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;

V) del potenziale formativo così come deliberato dagli Atenei e della relativa istruttoria espletata con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della Legge n. 264/1999, nonché di ogni atto e/o delibera concernente tale rilevazione;

W) della determinazione del M.U.R., per l'anno accademico 2025/2026, del numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'immatricolazione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia;

X) ove esistano, dei verbali e degli atti relativi alla valutazione circa la compatibilità tra l'offerta formativa delle Università ed il fabbisogno professionale;

Y) dell'istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della Legge n. 264/1999;

Z) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce l'immatricolazione di parte ricorrente al secondo semestre del corso di laurea in medicina e chirurgia.

E per ottenere

- l'accertamento del diritto di parte ricorrente all'ammissione, anche in sovrannumero, al secondo semestre del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia per l'a.a. 2025/2026 presso l'Università in epigrafe e/o, comunque, in via subordinata, in una delle sedi indicate in via preferenziale;
- l'accertamento e la declaratoria del diritto di parte ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti di cui all'istanza di accesso agli atti presentata in data 8 gennaio 2026 (evasa in misura del tutto parziale, con nota del 26.1.2026 dell'Università in epigrafe, con omissione della documentazione attestante la procedura di correzione delle prove; negata dal M.U.R. con nota del 17.2.2025), con conseguente ordine all'Amministrazione intimata di esibizione ed ostensione della documentazione richiesta e non resa conoscibile.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Università degli Studi di Milano Bicocca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Preliminarmente precisato che la ricorrente, in esito alla partecipazione ai due appelli per la selezione per l'ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia

per l'anno accademico 2025/2026, non ha conseguito alcuna sufficienza in nessuna delle tre materie previste dall'art. 7, comma 1, del D.M. n. 418 del 30 maggio 2025, che imponeva il superamento degli esami di tutte le materie;

Considerato che, con il ricorso in esame parte ricorrente contesta, sotto plurimi profili, la disciplina applicativa dettata dai Decreti Ministeriali che hanno dato attuazione alle norme di cui alla legge delega n. 26 del 2025 e del D.Lgs. n. 71 del 2025, nonché le modalità di svolgimento della selezione e i risultati conseguiti, azionando, in via principale, l'interesse ad essere ammessa in sovrannumero al secondo semestre al corso di laurea in medicina e chirurgia presso le sedi indicate secondo l'ordine di preferenza; in via subordinata, l'interesse alla attribuzione di uno dei posti rimasti vacanti e, in via ulteriormente subordinata, l'interesse all'annullamento dell'intera procedura e della relativa graduatoria (provvisoria) datata 8 gennaio 2026 con adozione dei provvedimenti più idonei "a consentire l'ammissione di parte ricorrente";

Ritenuto che non sussistano i presupposti *ex art.* 55 c.p.a. per la concessione dell'invocata misura cautelare;

Ritenuto, in particolare, che, alla sommaria deliberazione propria della presente fase cautelare e ferme restando le più compiute valutazioni che potranno essere operate in sede di merito, le censure formulate nel ricorso non si prestino a prognosi favorevole, per le seguenti ragioni:

- con il D.M. n. 1115/2025 l'Amministrazione ha apportato talune modifiche alle regole che originariamente presiedevano alla formazione della graduatoria per i corsi di laurea di cui è causa. Premesso che appare dubbia la sussistenza di un interesse in capo alla ricorrente – che non è inserita in graduatoria – a censurare tali modifiche, le quali sono state adottate al fine di garantire la copertura di tutti i posti banditi a fronte dell'esiguo numero di candidati che hanno conseguito il prescritto requisito della sufficienza in tutte le tre materie previste e sono consistite, nella sostanza, nel ritenere utile, ai fini del collocamento in graduatoria, anche il conseguimento della sufficienza in una sola delle tre materie, riconoscendo la

possibilità, per chi non avesse ottenuto la sufficienza in tutte e tre le materie ma ne avesse comunque conseguita almeno una, di recuperare, ai fini del punteggio, i voti rifiutati al primo appello, sia pure con una penalizzazione variamente determinata in funzione del numero di sufficienze riportate e di quello dei voti recuperati e con una valorizzazione in termini di attribuzione di un ulteriore punteggio declinata secondo 9 sezioni della graduatoria, riferita alle varie combinazioni di voti sufficienti e voti recuperati;

- il predetto meccanismo, per quanto macchinoso, determina, in modo favorevole ai candidati, un ampliamento della platea degli idonei, e riposa sull'esigenza di bilanciare, in uno con l'avvertita necessità di saturare per quanto possibile i posti disponibili, l'affidamento dei candidati maturato sulla base delle regole della competizione, in ossequio, al contempo, del criterio del merito. Il sistema delineato dal Ministero garantisce che i candidati che hanno conseguito le tre sufficienze secondo le regole originariamente poste siano sempre e invariabilmente preferiti, nella collocazione in graduatoria, rispetto a tutti gli altri candidati che sono stati ammessi in applicazione della disciplina sopravvenuta;

- i candidati che non hanno conseguito tutte le sufficienze sono invece graduati secondo un ordinamento per fasce, la cui struttura riflette la maggiore o minore prossimità della posizione del candidato rispetto al modello originariamente previsto per l'accesso alla graduatoria, rappresentato dal conseguimento di una votazione pari o superiore a 18/30 in tutti e tre gli insegnamenti del semestre filtro;

- tale sistema, oltre che rispondere all'esigenza di ampliare la platea dei soggetti inclusi in graduatoria, struttura tale ampliamento secondo un criterio progressivo che tiene conto della diversa misura in cui i candidati beneficiano della deroga alle regole originarie, collocando in posizione relativamente migliore i candidati che meno si discostano dalle condizioni inizialmente richieste e, correlativamente, in posizione meno favorevole coloro che accedono alla graduatoria mediante il recupero di voti rifiutati e successivamente recuperati;

- trattasi di bilanciamento doveroso, posto che ogni diverso meccanismo che avesse del tutto negletto le originarie condizioni di superamento dell'esame si sarebbe irrimediabilmente posto in violazione dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento, oltre che concretare, attesa la natura postuma delle modifiche, un potenziale *vulnus* della *par condicio* e del principio di imparzialità della pubblica amministrazione;
- tale nuovo meccanismo non appare porsi in violazione della legge delega n. 26 del 2025 e del D.Lgs. n. 71 del 2025 – i quali prescrivono, ai fini dell'utile collocazione in graduatoria, il necessario conseguimento di tutti i CFU in ciascuna delle tre materie del semestre filtro– posto che lo scostamento rispetto alle originarie previsioni concerne unicamente le modalità e le tempistiche del conseguimento dei prescritti CFU che, ai sensi del D.M. n. 1115 del 2025, viene posticipato e previsto, a pena di decadenza, quale condizione per il mantenimento dell'immatricolazione, ferma restando la necessità del conseguimento di almeno una sufficienza;
- non è quindi ravvisabile alcuna violazione dei principi stabiliti dal D.Lgs. n. 71 del 2025 e dalla legge delega, i quali prevedono unicamente che l'ammissione al secondo semestre è subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del semestre filtro e alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale. Tali principi non sono derogati dalla sopravvenuta disciplina impugnata laddove consente l'inserimento in graduatoria anche degli studenti che non hanno conseguito le tre sufficienze, condizionando tuttavia l'immatricolazione al secondo semestre di detti studenti al conseguimento dei crediti formativi mancanti in tempi utili per la predetta immatricolazione. Inoltre, il D.M. n. 1115/2025 ha individuato, all'art. 4, i “*Criteri uniformi per il pieno conseguimento dei crediti formativi*”, secondo quanto richiesto dalla norma primaria;
- rispetto alle diverse modalità di accesso in posizione utile nella graduatoria introdotte dal D.M. n. 115 del 2025, nessuna lesione ha subito parte ricorrente, la

quale, non avendo conseguito alcuna sufficienza e tantomeno le originariamente previste tre sufficienze, non sarebbe stata collocata in graduatoria neanche secondo le originarie previsioni;

- con riferimento alla rappresentata diversa strategia di studio che la stessa avrebbe potuto adottare in modo da potersi concentrare su una sola materia laddove avesse conosciuto in anticipo le modifiche introdotte con il D.M. n. 1115 del 2025, trattasi di interesse di mero fatto inerente scelte di opportunità, che in alcun modo possono tradursi in profili di illegittimità, tenuto conto che tutti i candidati hanno comunque svolto le prove sulla base della medesima cornice informativa, alla luce del possesso di identiche indicazioni quanto a requisiti di accesso alla graduatoria, e quindi in posizione di parità, dovendo parametrare la loro preparazione in funzione della regola originariamente individuata, in base alla quale era necessario il conseguimento del punteggio minimo di 18/30 su tutte le prove, venendo altresì garantita l'uniformità e la comparabilità delle stesse e non risultando quindi violato il principio di uguaglianza sostanziale nella fase di svolgimento delle prove di esame, essendo stato imposto per tutti, alla data degli appelli, un identico livello di preparazione ai fini del superamento della selezione e garantite modalità uniformi di verifica dei risultati;

- la disciplina sopravvenuta non ha inciso, difatti, né sui programmi degli insegnamenti né sulle modalità di svolgimento e di valutazione delle prove, che si sono svolte secondo regole identiche per tutti i candidati, essendo intervenuta esclusivamente nella successiva fase di formazione della graduatoria nazionale;

- ne consegue che il mutamento normativo non ha alterato le condizioni di svolgimento della selezione né il livello di preparazione richiesto per il superamento delle prove, limitandosi a regolare le modalità di valorizzazione dei risultati conseguiti ai fini della formazione della graduatoria;

- il criterio meritocratico e la parità di trattamento risultano essere assicurati nel sistema delineato dal D.M. n. 1115/2025 attraverso la predisposizione di coorti

distinte riferite a diversi insiemi di candidati individuati in ragione della maggiore o minore prossimità del risultato conseguito a quello minimo atteso secondo le regole originariamente poste dal D.M. n. 418 del 2025 (voto almeno sufficiente in tutte e tre le materie, senza voti recuperati) e, dall'altro lato, assicurando la concorrenza interna alle singole coorti tra candidati che si trovano nella medesima situazione. In tal modo viene sia tutelato l'affidamento nel rispetto delle regole originarie (in quanto nessun candidato, che abbia conseguito le valutazioni positive richieste da tali regole può essere sopravanzato da candidati che, in base alle medesime, non avrebbero superato la selezione), mentre coloro che vengono ammessi in deroga a tali regole concorrono, tra loro, soltanto a parità di condizioni, che sono via via declinate in funzione della misura di detta deroga;

- pur ritenendosi che il meccanismo delineato non fosse l'unico e il migliore possibile attraverso cui il Ministero avrebbe potuto conseguire la copertura del contingente a fronte delle criticità emerse a seguito dello svolgimento delle prove e che hanno portato a diversamente calibrare le regole di selezione, deve tuttavia rilevarsi che le scelte adottate operino un bilanciamento non manifestamente irragionevole di tutti gli interessi in gioco e costituisce il risultato di scelte discrezionali e di merito che appaiono idonee rispetto agli obiettivi perseguiti;

- avuto riguardo alla dedotta violazione della *par condicio* per effetto delle diverse e non omogenee modalità di correzione degli elaborati, la stessa, in quanto articolata esclusivamente sulla base della esistenza di distinte commissioni di valutazione nell'ambito delle singole Università, risulta essere del tutto generica e priva di concreto riscontro, in quanto desunta unicamente dalla indicata presenza di singole commissione di valutazione, dovendosi peraltro rilevare che la censura potrebbe assumere rilievo solo in caso di provata assenza di una griglia di correzione con predeterminazione delle risposte corrette e solo con riferimento alle domande a risposta aperta o a completamento – essendo del tutto irrilevante con riguardo ai quesiti a risposta multipla, oggetto di correzione automatica – rispetto alle quali parte ricorrente non ha fornito evidenza dell'esistenza di prassi difformi

delle commissioni di valutazione, neanche in relazione alle domande per le quali sarebbe stata possibile più di una risposta anche attraverso l'uso di sinonimi;

- la mancata possibilità, allo stato, di accedere alla documentazione riguardante l'esame di parte ricorrente ed agli altri documenti che hanno formato oggetto di istanza di accesso, non costituisce un vizio della procedura, le relative questioni dovendo risolversi alla luce della disciplina in tema di accesso documentale;

- l'esistenza, nell'ambito delle domande aperte, di plurime possibilità di risposta, anche ove appurata, potrebbe al più determinare l'annullamento della valutazione del singolo candidato e una diversa attribuzione del punteggio in caso di risposta valutata errata ma da ritenere corretta, non certo l'annullamento della selezione o l'attribuzione di punteggi per l'ipotesi di risposte omesse. Peraltro risultano carenti di interesse le censure riguardanti le domande a risposta multipla, atteso che la parte ricorrente non ha specificamente dedotto né quale risposta abbia fornito (e se ne abbia fornito una), né che per effetto dell'attribuzione di un diverso punteggio sarebbe rientrata in graduatoria;

- con riferimento alla domanda n. 10 di fisica, appello del 10 dicembre 2025, risulta che sia stato assegnato un punto a tutti i candidati ed eliminata la penalità, mentre con riferimento alla domanda n. 28 di fisica, appello del 10 dicembre 2025, sono state considerate esatte le due risposte identiche contenute nel foglio domande, con conseguente carenza di interesse alla loro contestazione essendo i relativi vizi stati neutralizzati;

- con riguardo alla censura relativa alla violazione dell'anonimato, va rilevato che, secondo l'insegnamento dell'Adunanza Plenaria, non ogni e qualsiasi irregolarità, bensì solo *“una violazione non irrilevante”* delle regole sull'anonimato ha effetto viziante degli atti della procedura (cfr. sentenza n. 27/2013). La parte ricorrente fonda le proprie doglianze sul fatto che le etichette contenenti codici numerici sarebbero state consegnate ai candidati dai commissari, i quali poi sarebbero anche passati a ritirare i compiti contrassegnati con le medesime etichette. La censura,

tuttavia, presuppone che i commissari abbiano una qualche possibilità di alterare i risultati, mentre dalla disciplina ministeriale risulta che il materiale viene chiuso negli appositi contenitori alla presenza dei quattro studenti appositamente sorteggiati e successivamente le prove, prima di essere valutate dalla commissione, sono soggette alla rilevazione informatica delle risposte da parte del CINECA, che ha previamente ricevuto i plichi chiusi e sigillati, sicché non si comprende in quale fase del suddetto procedimento possa avvenire tale alterazione;

- carenti d'interesse sono le censure relative alla mancata attribuzione di tutti i posti, alla mancata redistribuzione dei posti per studenti residenti all'estero al contingente nazionale e alla determinazione del contingente, atteso che la ricorrente non è entrata in graduatoria, sicché non potrebbe mai aspirare alla relativa assegnazione;

- inammissibili solo le censure avverso la determinazione del fabbisogno, attesa la mancata evocazione in giudizio del Ministero della salute, ciò da valersi anche come avviso ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.;

- del tutto generiche ed apodittiche sono le censure circa le disomogeneità delle modalità formative nell'ambito delle singole università e le affermate irregolarità che si sarebbero verificate durante le prove, non avendo parte ricorrente fornito alcun supporto alle relative deduzioni né indicato come tali profili abbiano inciso sull'esito delle prove dalla stessa sostenute;

- considerato che il mancato conseguimento, da parte della ricorrente, di almeno una sufficienza al fine di poter rientrare nella graduatoria, non consente la favorevole delibazione in ordine alla richiesta di ammissione con riserva e in sovrannumero presso uno degli atenei indicati, trattandosi di misura del tutto confliggente con il sistema di formazione della graduatoria normativamente delineato e non emergendo, *prima facie*, la fondatezza di alcuna delle censure proposte che a tale risultato possa condurre;

Ritenuto, pertanto - alla luce della delibazione sommaria propria della presente fase cautelare ed impregiudicata ogni diversa e più approfondita valutazione da

effettuare in sede di merito - che la domanda cautelare non sia meritevole di positiva valutazione e debba, quindi, essere rigettata;

Ritenuto che le spese della presente debbano essere poste a carico della parte ricorrente, secondo il principio della soccombenza;

Considerato inoltre che, tenuto conto dell'oggetto del ricorso e delle censure proposte, il suo eventuale accoglimento sarebbe idoneo ad arrecare pregiudizio ai soggetti collocati nella graduatoria unica nazionale, atteso che parte ricorrente ha anche formulato censure idonee a travolgere l'intera procedura in caso di loro riscontrata fondatezza;

Considerato, quindi, che i predetti soggetti rivestono la posizione di controinteressati in senso sostanziale;

Preliminarmente riscontrato che il ricorso risulta essere stato notificato ad almeno un controinteressato e risulta, quindi, essere ammissibile e procedibile;

Ritenuto di dover ordinare alla parte ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli indicati soggetti, autorizzando a tal fine la notifica del ricorso - e di eventuali motivi aggiunti - per pubblici proclami, ricorrendo, nella fattispecie in esame, *“una difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva” - non tanto di identificare i nominativi dei controinteressati, quanto - di procedere alla notifica per le vie ordinarie, tenuto conto dell'elevato numero degli stessi che renderebbe particolarmente onerosa, anche economicamente, la notifica del ricorso nelle forme ordinarie, che risulterebbe, quindi, essere “sommamente difficile”* (Cons. Stato, Sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4948);

Ritenuto, pertanto, che la pubblicazione per pubblici proclami può avvenire mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca, con le modalità di seguito esposte:

- la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1 – l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro

generale del ricorso;

2 - il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;

3 - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti ove proposti;

4 - l'indicazione che i controinteressati sono tutti i soggetti collocati nella graduatoria unica nazionale, con allegazione dell'elenco nominativo degli stessi (posto che la notificazione per pubblici proclami è comunque una forma di notificazione che non può essere snaturata a mero mezzo di pubblicità, sicché devono essere specificate le generalità dei destinatari pena l'inesistenza dell'atto e della relativa integrazione del contraddittorio, per come statuito dal Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 10 novembre 2017 n. 4842, essendo la ratio delle disposizioni contenute negli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a. quella di consentire l'effettività della tutela giurisdizionale del ricorrente anche in presenza di una somma difficoltà di chiamare in giudizio nelle forme ordinarie un elevato numero di persone, tuttavia bilanciata e resa compatibile con il principio costituzionale del contraddittorio);

5- l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico o con altra modalità comunque idonea, di copia del ricorso introduttivo e degli eventuali motivi aggiunti, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati - il testo integrale del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati come risultanti dalla graduatoria, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

L'Amministrazione resistente:

1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;

2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si specifichi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";

3) dovrà, inoltre, curare che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, gli eventuali motivi aggiunti, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'indicazione, nell'avviso, che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere richieste tempestivamente ed effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;
- parte ricorrente dovrà preventivamente versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto che le predette modalità di notifica per pubblici proclami dovranno essere adottate anche per eventuali motivi aggiunti successivamente proposti - sin da ora autorizzate - con onere a carico di parte ricorrente di provvedere alla relativa richiesta nel termine di 10 (dieci) giorni dal deposito degli stessi, e al deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Roma - Sezione Terza

Rigetta la proposta istanza cautelare.

Dispone l'integrazione del contraddittorio ai sensi e nei termini di cui in parte motiva.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese della presente fase, quantificate in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente, Estensore

Eleonora Monica, Consigliere

Marco Savi, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO